



***Servizio appalti e contratti – Settore Tecnico***

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO  
IMMOBILIARE E MOBILIARE**

**CONTRAENTE**

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA</b>
<b>Via Cavestro, 7</b>
<b>43121 - Parma</b>
<b>C.F. 00308780345</b>

**EFFETTO:  
PRIMA SCADENZA**

ore 24 del 31/12/2012  
ore 24 del 31/12/2015

**PREMIO IMPONIBILE ANNUO**  
€ .....

**IMPOSTE**  
€ .....

**PREMIO LORDO ANNUO**  
€ .....

<b><u>POLIZZA ALL RISKS PROPERTY</u></b>
--

**CONTRAENTE    Università degli Studi di Parma**

**ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE**

Esercizio dell' Università degli Studi di Parma.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio-sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, farmacie, colonie marine, scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, centri sportivi ed altri edifici, compresi quelli storici, e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Università di Parma, comunque svolte e da chiunque svolte.

**UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DEGLI ENTI ASSICURATI**

1. La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia.

Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società;

2. La Contraente è proprietaria di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, libri, documenti, archivi, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia; sono considerati esclusi dalla presente solamente i veicoli a motore iscritti al P.R.A.

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati alla partita 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società;

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### **RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE IN GENERALE**

per <i>Contraente</i>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
per <i>Assicurato</i>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
per <i>Ente</i>	L'Università degli Studi di Parma contraente della polizza
per <i>Società</i>	.....
per <i>Assicurazione</i>	Il contratto di assicurazione
per <i>Polizza</i>	il documento che prova l'Assicurazione
per <i>Broker</i>	AON S.p.A.
per <i>Premio</i>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
per <i>Rischio</i>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
per <i>Sinistro</i>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per <i>Indennizzo</i>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurata in caso di sinistro
per <i>Somma Assicurata</i>	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
per <i>Franchigia</i>	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo

per <i>Scoperto</i>	La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
per <i>Perizia Preventiva</i>	Il valore attribuito al bene a seguito di valutazione analitica
per <i>Deprezzamento</i>	La diminuzione di valore subita dal bene, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
per <i>Primo Rischio Assoluto</i>	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate senza l'applicazione della regolare proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
per <i>Dipendenti</i>	<p>si intendono: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea e/o saltuaria (compresi i lavoratori temporanei e/o parasubordinati e/o progetto, i ricercatori, i commessi, gli autisti e gli apprendisti, ecc.).</p> <p>Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di qualsiasi impresa terza, quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelle addette alla pulizia, alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea e/o saltuaria</p>

## **DEFINIZIONI SPECIFICHE DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Ulteriori denominazioni, alle quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

### **1. INCENDIO**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **2. ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **3. SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

### **4. PATRIMONIO IMMOBILIARE**

.L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquetes, moquettes), box, recinzioni, tendostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere e quant'altro attinente l'attività istituzionale dell'Ente nulla escluso ed eccettuato.

## **5. PATRIMONIO MOBILIARE - BENI MOBILI (CONTENUTO) IN GENERE:**

Contenuto dei Musei e delle Biblioteche in genere quali a titolo esemplificativo e non limitativo; “Oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, intendendosi per tali anche quadri, dipinti, mosaici, arazzi, mobili d'antiquariato, monete, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, valori e preziosi e oggetti in genere aventi valore artistico, di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo; nonché in deposito presso terzi”.

Macchinari, attrezzature, arredamento e/o mobilio, merci e scorte, materiale bibliografico, nonché ogni altro bene di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al Patrimonio Immobiliare di cui al punto 4., i veicoli iscritti al P.R.A. e le apparecchiature elettroniche assicurate alla Sezione III - Elettronica

## **6. ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

## **7. INFIAMMABILI**

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponevoli generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

## **8. MERCI SPECIALI**

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

## **9. INCOMBUSTIBILITÀ**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del

## **10. TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **11. SOLAIO**

E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

## **12. FURTO**

Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale

## **13. RAPINA**

Il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

## **14. ESTORSIONE**

Il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

### **15. MEZZI DI CUSTODIA**

Si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere.

### **16. PREZIOSI**

Monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro simile.

### **17. VALORI**

Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

### **18. TERRORISMO**

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

### **19. FENOMENO ELETTRICO**

L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, surriscaldamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.



## **20. COSE PARTICOLARI**

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni simili;
- d) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- e) beni ed effetti personali dei dipendenti

## **21. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate senza l'applicazione della regolare proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile

## **22. LOCALI**

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunicante o non, occupato e/o in uso dall'Assicurato o dallo stesso locato a terzi per brevi periodi.

## **23. ENTI ASSICURATI - PRECISAZIONE**

Si conviene tra le parti che rientrano nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la

Contraente detenesse in godimento od uso.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegna gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra, faranno esclusivamente fede le evidenze amministrative della Contraente.

Si prende atto tra le parti che le somme/valori assicurati sono desunti dalle evidenze amministrative, dal libro inventario o da altra idonea documentazione fiscale della Contraente.

## PROSPETTO SOMME ASSICURATE

Il Contraente possiede e/o ha in uso o nelle disponibilità a qualsiasi titolo, anche in comodato e/o concessione anche gratuita, locazione, fabbricati a qualsiasi attività adibiti e/o altri enti tutti costituenti il **patrimonio immobiliare** del medesimo, comunque costruiti e/o ubicati nell'ambito del territorio nazionale ed inoltre macchinari, impianti, attrezzature, arredi, merci, scorte e/o altri enti costituenti il **patrimonio mobiliare** del medesimo, anche se in uso e/o in deposito presso terzi, riposti sottotetto al patrimonio immobiliare di cui sopra e/o nell'ambito degli stessi, anche all'aperto, secondo destinazione, ivi compresi infiammabili e merci speciali; il tutto come da definizioni Artt. 4 e 5 delle "Definizioni Specifiche Danni Materiali e Diretti".

## SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE

### SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI

1)	Patrimonio Immobiliare	€ 279.900.000,00
2)	Patrimonio Mobiliare (escluso CSAC)	€ 140.000.000,00
3)	Patrimonio Mobiliare (CSAC)	€ 40.000.000,00
4)	Materiale Bibliografico (a 1° Rischio Assoluto)	€ 10.000.000,00
5)	Demolizione e sgombero (in aggiunta all'art. 11)	€ 3.000.000,00

### SEZIONE II – FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Assicuransi a Primo Rischio Assoluto :

6)	Patrimonio Mobiliare incluso CSAC e Materiale bibliografico	€ 300.000,00
7)	Valori	
	a) in mezzi di custodia	€ 80.000,00
	b) fuori dai mezzi di custodia	€ 15.000,00
8)	Portavalori (non nominativo)	€ 50.000,00 al limite di € 25.000,00 per singolo Portavalore

### **SEZIONE III – ELETTRONICA**

Part. 9) Apparecchiature informatiche non rientranti nella sezione I - (EDP/CED, apparecchiature ad impiego mobile, impianti di allarme, apparecchiature d'ufficio quali fax, macchine fotocopiatrici, relativi accessori e/o periferiche)	€ 3.000.000,00
Part. 10) Supporti di dati:	€ 150.000,00
Part. 11) Maggiori costi:	€ 312.000,00
Part. 12) Spese demolizione e sgombero:	€ 20.000,00

### **SEZIONE IV – GARANZIA DI RESPONSABILITA'**

Part. 13) Ricorso Terzi	€ 5.200.000,00
Part. 14) Ricorso Locatari	€ 2.000.000,00
Part. 15) Rischio Locativo	€ 5.000.000,00

### **TASSI ANNUI E PREMI ANNUI LORDI**

#### **SEZIONE I**

Tasso lordo Part. 1)	....	pro mille
Tasso lordo Part. 2)	.....	pro mille
Tasso lordo Part. 3)	....	pro mille
Tasso lordo Part. 4)		pro mille
Tasso lordo Part. 5)		pro mille

**PREMIO ANNUO LORDO €**

## **SEZIONE II**

Tasso lordo Part. 6)	pro mille
Tasso lordo Part. 7)a	pro mille
Tasso lordo Part. 7)b	pro mille
Tasso lordo Part. 8)	pro mille

**PREMIO ANNUO LORDO €**

## **SEZIONE III**

Tasso lordo Part. 9)	.	pro mille
Tasso lordo Part. 10)	.....	pro mille
Tasso lordo Part. 11)	.....	pro mille
Tasso lordo Part. 12)	.....	pro mille

**PREMIO ANNUO LORDO €**

## **SEZIONE IV**

Tasso lordo Part. 13)	pro mille
Tasso lordo Part. 14)	pro mille
Tasso lordo Part. 15)	..... pro mille

**PREMIO ANNUO LORDO €**

**PREMIO ANNUO LORDO GLOBALE € .....**

**PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**

**LIMITI**  
**INDENNIZZO**  
**PER SINISTRO**  
**in Euro**

**FRANCHIGIE**  
**SCOPERTI**  
**in Euro**

**SEZIONE I - DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI**

- Franchigia frontale		€ 5.000,00
- STOP LOSS: limite di indennizzo per sinistro e per anno	€ 100.000.000,00	
- Terremoto	50% della somma ass.ta con il massimo di € 30.000.000,00 in aggregato sinistro ed anno per tutte le ubicazioni	€ 100.000,00
- Inondazione, alluvione, allagamento	50% della somma ass.ta con il massimo di € 60.000.000,00 in aggregato sinistro ed anno valido per tutte le ubicazioni	€ 100.000,00
- Sovraccarico neve	50% della somma ass.ta con il massimo di € 25.000.000,00	€ 5.000,00
- Grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto, manufatti in materia plastica.	€ 500.000,00 sinistro	€ 5.000,00
- Eventi Atmosferici.	80% della somma ass.ta con il massimo di € 75.000.000,00	Scoperto 10 % min € 5.000,00
- Frane, smottamenti, franamenti, cedimenti, caduta massi	€ 5.000.000,00 sinistro ed anno in aggregato valido per tutte le	€ 5.000,00

	ubicazioni	
- Eventi Sociopolitici , compreso imbrattamento	80% della somma ass.ta con il massimo di € 75.000.000,00. Limitatamente all'imbrattamento dei muri la presente garanzia viene prestata con un limite di risarcimento sinistro ed anno di € 200.000,00	€ 2.500,00
- Terrorismo e sabotaggio	€ 10.000.000,00	€ 2.500,00
- Spese di Ricerca e riparazione guasti	€ 250.000,00	€ 1.500,00
- Fenomeno elettrico	€ 300.000,00	€ 1.500,00
- Rigurgiti di fognature	€ 1.000.000,00 sinistro	€ 1.500,00
- Spese Extra	€ 100.000,00	-
- Vetri, Cristalli	€ 50.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00
- Ordinanze Autorità	€ 260.000,00	--
- Intasamento gronde e pluviali	€ 2.000.000,00 sinistro	€ 1.500,00
- Gelo	€ 500.000,00	€ 1.500,00
- Merci in refrigerazione	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature	€ 150.000,00	€ 1.500,00
- Costi di restauro e differenziale storico artistico	€ 3.000.000,00	€ 1.500,00
- Crollo e collasso strutturale	€ 3.000.000,00 sinistro ed anno in aggregato per tutte le ubicazioni	€ 2.000,00

## SEZIONE II- FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

- Franchigia frontale		€ 500,00
- Beni all'aperto	€ 10.000,00	Scoperto 10% min 500,00
- Furto con destrezza	€ 10.000,00	500,00
- Guasti da ladri	€ 15.000,00	500,00
- Insufficienza dei mezzi di chiusura	-	Scoperto 10% minimo 500,00
- Spese di recupero	€ 15.000,00	-
- Sostituzione serrature	€ 2.600,00	-
- Archivi e documenti	€ 15.000,00	-
- Ammortamenti effetti cambiari e simili	€ 10.000,00	-
- Effetti personali dei dipendenti	€ 3.000,00	-
- Furto di fissi, infissi, ecc	€ 15.000,00	€ 500,00

## SEZIONE III- ELETTRONICA

- e Per qualsiasi Danno		Scoperto 10% Minimo € 500,00 salvo diverse maggiori detrazioni
Supporti di dati:	€ 21.000,00 per supporto	Scoperto 10% minimo € 500,00
Maggiori costi:	€ 312.000,00	Scoperto 10% minimo € 500,00
Conduttori esterni	15% del danno alla part. 9	Scoperto 10% minimo € 500,00



Terremoto	50% della somma ass.ta	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Inondazione, alluvione, allagamento	50% della somma ass.ta	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Eventi sociopolitici	80% della somma ass.ta	€ 2.50000

#### SEZIONI TUTTE

- Onorari periti, consulenti, ecc.	10 % del danno indennizzabile con il massimo di 250.000,00 per sinistro e per anno	-
- Beni presso terzi	20% somma assicurata per singolo sinistro	-
Onorari Ingegneri, Architetti, Professionisti	10 % del danno indennizzabile con il massimo di 250.000,00 per sinistro e per anno	

## **INDICE**

❖ NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 18
❖ CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LA SEZIONE I - DANNI DIRETTI	Pag. 29
❖ CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE	Pag. 35
❖ CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE III - ELETTRONICA	Pag. 43
❖ GARANZIE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA SEZIONE III - ELETTRONICA	Pag. 48
❖ CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE IV - GARANZIA DI RESPONSABILITÀ'	Pag. 52
❖ CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	Pag. 55

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 - Delimitazione del rischio:**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche conseguenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

La Società indennizza altresì le spese di :

- a) demolizione e sgombero dei residui del sinistro, incluse le spese di trasporto allo scarico autorizzato più vicino;
  - b) bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
  - c) rimozione, deposito, ricollocamento, collaudo, riempimento ed altre simili operazioni che si sono rese necessarie per il ripristino;
- queste spese sono indennizzabili fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

### **ART. 2 - Rischi esclusi**

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) da dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- c) da smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
- d) da danni indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
- e) da errori di progettazione e di lavorazione, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale e di costruzione, limitatamente alla parte direttamente colpita;
- f) da deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;

- g) da arrestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e delle relative fondamenta;
- h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;
- i) da infedeltà dei dipendenti, salvo per fatti compiuti dopo l'orario di lavoro;
- l) da trasporto dei beni assicurati, salvo la movimentazione interna alle ubicazioni assicurate;
- m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- n) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti.
- o) conseguenti a valanghe, slavine;
- p) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- q) virus informatici;
- r) inquinamento.

Relativamente alle esclusioni di cui ai punti e) f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.

Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

#### **ART. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

#### **ART. 4 - Modifiche della assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 5 - Aggravamento del rischio**

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**ART. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**ART. 7 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

**ART. 8 - Esagerazione dolosa del danno**

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**ART. 9 - Procedura per la valutazione del danno – Clausola compromissoria**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**ART. 10 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 11;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**ART. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -  
(Valore a nuovo)**

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per il PATRIMONIO IMMOBILIARE – Fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il PATRIMONIO MOBILIARE – Contenuto – salvo quanto previsto ai successivi punti 6), 7), 8) : il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art. 1907 C.C. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 5) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.  
Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui la Contraente o l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa;
- 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

**6) per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere:**

Il loro valore nominale.

**7) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:**

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;



**8) per i danni alle opere d'arte:**

- in caso di danno parziale. le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

**9) Titoli di credito:**

per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**10) Archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti**

il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 24 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

**ART.12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**ART.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**ART.14 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Inoltre la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

**ART.15 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.

**ART.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART.17 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni.

Inoltre si prende atto fra le Parti che il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente Contraente direttamente alla Società Delegataria nei termini di cui sopra.

#### **ART.18 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **ART.19 - Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **ART.20 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della (\*)..... all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

(\*) - **inserire il nominativo della Compagnia**

#### **ART.21 - Effetto e durata della polizza**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2015 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2012 al 31.12.2013.

Qualora ne ricorrano i presupposti di Legge e secondo le modalità e le condizioni previsti dalla Legge stessa, è in facoltà del Contraente richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per una durata massima di tre anni dalla scadenza del primo affidamento, a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza.

Si conviene inoltre che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' inoltre facoltà dell'Università di Parma di richiedere alla Società una proroga temporanea di 180 giorni della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto di assicurazione.

In questo caso, l'Assicuratore sarà tenuto a concedere automaticamente detta proroga, senza eccezione alcuna.

**ART.22 – Clausola Broker**

Alla Società di Brokeraggio Aon S.p.A. è affidata l'assistenza per tutti gli atti di gestione e di esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker incaricato ai sensi , del D.Lgs 209/2005 e successive integrazioni e iscritto al Registro Unico degli Intermediari, sezione B.

Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite dei Broker incaricato.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

**ART.23 – Statistiche sinistri**

La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al Broker indicato in polizza, con frequenza semestrale e comunque anche a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni da ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino:

- l'eventuale controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

**ART.24 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**ART.25 - Adempimenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136**

L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti /

incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto il Contraente si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne il Contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto il Contraente potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

<b>CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LA SEZIONE I - DANNI DIRETTI</b>
--

- ART. 26 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- ART. 27 - Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature
- ART. 28 - Parificazione danni da incendio
- ART. 29 – Terremoto
- ART. 30 – Terrorismo e sabotaggio
- ART. 31 - Spese di ricerca e riparazione guasti
- ART. 32 - Vetri e cristalli
- ART. 33 - Cose Particolari
- ART. 34 - Costi di restauro e differenziale storico artistico
- ART. 35 - Spese extra
- ART. 36 - Danni da acqua
- ART. 37 - Merci in refrigerazione
- ART. 38 - Oneri di urbanizzazione

**ART.26 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (in aggiunta all'art. 1 - delle Norme che regolano l'assicurazione)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 1) delle Norme che regolano l'assicurazione aumentato della somma assicurata a questo titolo con apposita partita

**ART.27 - Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature**

La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

**ART.28 - Parificazione danni da incendio**

A maggior precisazione delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.



#### **ART.29 - Terremoto**

Premesso che per terremoto si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "Singolo sinistro".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore di quanto previsto al "Prospetto Limiti di indennizzo".

#### **ART.30 – Terrorismo e sabotaggio**

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore di quanto previsto al "Prospetto Limiti di indennizzo".

#### **ART.31- Spese di ricerca e riparazione guasti**

Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.

Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 32 - Vetri e cristalli**

La Società indennizza le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, collocate ed installate sia all'interno che all'esterno, da qualunque causa originati e se non espressamente esclusi.

Inoltre si intendono comprese le spese di trasporto ed installazione.

**Sono esclusi i danni:**

- causati da dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in occasione di restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
- causati da difetto di costruzione.

La presente garanzia è concessa a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione di proporzionale, nei limiti di quanto previsto al “Prospetto Limiti di indennizzo”.

#### **ART. 33 - Cose Particolari**

Sono comprese nell'assicurazione i seguenti beni:

- A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
- B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor.  
Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- C) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

#### **ART. 34 – Costi di restauro e differenziale storico artistico**

Ad integrazione della somma assicurata per le partite Patrimonio Immobiliare e Patrimonio Mobiliare la Società presta la propria garanzia fino al limite di quanto previsto al “Prospetto Limiti di indennizzo” per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico - artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo".

A titolo di esemplificazione e non limitativo, tali danni possono riguardare:

- a) Patrimonio Immobiliare: affreschi, stucchi, bassorilievi, ornamenti murari, abbellimenti in genere di valore artistico, soluzioni architettoniche;
- b) Patrimonio Mobiliare: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, tappeti, raccolte di antichità o numismatiche, collezioni e archivi storici e opere d'arte e oggetti d'antiquariato in genere.

Si precisa inoltre che per danni si intendono le spese di ripristino e/o restauro, nonché la perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale o parziale del manufatto e/o bene storico e artistico.

#### **ART. 35 – Spese extra**

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali e strumentazioni
- Installazione temporanee di telefono, telefax ect...
- Trasporto dipendenti

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

#### **ART. 36 – Danni d'acqua**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Patrimonio Immobiliare contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati da umidità e/o stillicidio e insalubrità dei locali.

#### **ART. 37 – Merchi in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti alle merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del freddo frigorifero;

conseguenti:

- 1) ad eventi garantiti in polizza;
- 2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La presente garanzia è concessa a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione di proporzionale, nei limiti di quanto previsto al "Prospetto Limiti di indennizzo".

#### **ART. 38 – Oneri di urbanizzazione**

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Patrimonio Immobiliare", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE II</b> <b>FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE</b></p>
--

- ART. 39 – Normativa
- ART. 40 – Mezzi di chiusura dei locali
- ART. 41 – Recupero delle cose rubate
- ART. 42 – Reintegro delle somme assicurate
- ART. 43 – Furto con destrezza
- ART. 44 – Garanzia Portavalori
- ART. 45 – Guasti cagionati dai ladri
- ART. 46 – Furto commesso dai dipendenti
- ART. 47 – Assicurazione uffici
- ART. 48 – Spese di recupero
- ART. 49 – Beni del personale dipendente
- ART. 50 – Sostituzione serrature
- ART. 51 – Titoli di credito – procedure di ammortamento
- ART. 52 – Beni ed enti all'aperto
- ART. 53 – Archivi di documenti e registri
- ART. 54 – Furto di fissi, infissi e parti del fabbricato
- ART. 55 – Danni ai valori
- ART. 56 – Dolo e colpa grave
- ART. 57 – Furto conseguente ad eventi previsti in polizza

## **CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE II FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

### **ART. 39 - Normativa**

La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina ed estorsione sopra gli enti assicurati fino alla concorrenza delle somme previste alle partite di polizza;

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da parte e/o finestre munite di chiusura e che l'autore del reato si sia introdotto in una delle seguenti maniere:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere e/o false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- usando violenza o minaccia alle persone, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- costringendo la Contraente o l'Assicurato e/o i suoi dipendenti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso la Contraente o l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.

Tanto la minaccia, la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali assicurati.

### **ART. 40 - Mezzi di chiusura dei locali**

La garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agibilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, doppio vetro, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 1000 cmq.

Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alle presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrebbe risarcito applicando uno scoperto del 10% sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione di scoperto e franchigia).

La Società prende atto che quando nei locali predetti vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre; in tale evenienza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà alla Contraente o all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico della Contraente o dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Limitatamente ai valori riposti nei mezzi di custodia la garanzia è operante a condizione che gli stessi mezzi di custodia siano efficacemente chiusi a chiave o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Per quanto riguarda i distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere posti verso l'esterno dei fabbricati, la garanzia è operante a condizione che vi sia effrazione o scasso del distributore stesso.

#### **ART. 41 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

La Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **ART. 42 - Reintegro delle somme assicurate**

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro il capitale assicurato alle partite tutte, si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

#### **ART. 43 - Furto con destrezza**

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

#### **ART. 44 - Garanzia portavalori**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.



#### **ART. 45 - Guasti cagionati dai ladri**

Fino all'importo indicato in polizza l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture locali, ivi comprese le rispettive porte, recinzioni, vetrate, mezzi di custodia, ecc., in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

#### **ART. 46 - Furto commesso dai dipendenti**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. "Normativa" di cui sopra, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### **ART. 47 - Assicurazione uffici**

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

#### **ART. 48 - Spese di recupero**

La garanzia viene estesa alle spese di recupero per ricovero, custodia o rientro della merce ritrovata.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 49- Beni del personale dipendente**

La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dai beni in genere del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito delle sedi e relative pertinenze del Contraente, incluso le aree riservate messe a disposizione dei dipendenti da parte del Contraente/Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 50 - Sostituzione serrature**

D'accordo fra le parti si prende atto che in presenza della denuncia di smarrimento e sottrazione delle chiavi vere l'assicurazione rimborsa le spese sostenute per:

- l'intervento di emergenza effettuato, anche se con scasso, per consentire l'accesso ai locali;
- la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità.

La presente estensione di garanzia non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna ed è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 51 - Titoli di credito - procedure di ammortamento**

La Società in caso di furto di titoli di credito rimborserà anche le spese resesi necessarie per l'espletamento delle necessarie procedure di ammortamento.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 52 - Beni ed enti all'aperto**

La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dal contenuto posto all'aperto compresi gli enti e beni che sono, per loro naturale destinazione, all'aperto.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 53 - Archivi di documenti e registri**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

#### **ART. 54 - Furto di fissi, infissi e parti di fabbricato**

L'assicurazione comprende il furto di fissi, infissi e parti di fabbricati, loro pertinenze e/o recinzioni, posti all'esterno dei fabbricati stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza

#### **ART. 55 - Danni ai valori**

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

#### **ART. 56 - Dolo e colpa grave**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:

- dipendenti e prestatori d'opera in genere;
- sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

#### **ART. 57 - Furto conseguente ad eventi previsti in polizza**

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto e/o rapina avvenuti a seguito di eventi tutti previsti in polizza ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE III ELETTRONICA</b></p>
--

ART. 58 – Definizioni

ART. 59 – Normativa

ART. 60 – Esclusioni (ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione)

ART. 61 – Determinazione del danno

ART. 62 – Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori

### **CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE III ELETTRONICA**

#### **ART. 58 - Definizioni**

- per APPARECCHIATURE INFORMATICHE (EDP): Hardware per l'elaborazione dati quali a titolo esemplificativo e non limitativo Personal Computer fissi, unità di lavoro complete, stampanti, server, work station (CAD), plotter, lettori di badge, scanner, impianti di allarme, apparecchiature ad impiego mobile, relativi accessori e/o periferiche;

- per APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE: Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualunque mezzo ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.

A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..

Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

- per IMPIANTO O SISTEMA: la totalità delle apparecchiature elettroniche, elettricamente coordinate che permette l'ottenimento di un determinato servizio.

- per SUPPORTI DATI: s'intende qualsiasi tipo di materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili automaticamente.

- per DATI: s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con inclusione dei programmi in licenza d'uso.

- per ARCHIVI: l'insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

## **ART. 59 - Normativa**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di Terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi i danni provocati da:

- incuria, imperizia, negligenza;
- mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o di automatismo di regolazione, di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
- caduta, urto, collisione od eventi similari;
- effetti di corrente elettrica conseguenti ad eccessivo od insufficiente voltaggio, corti circuiti, arco voltaico.
- incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta aerei, superamento del muro del suono;
- bufera, uragano, eventi atmosferici in genere, allagamento, inondazione;
- rapina, furto o tentativi di furto.

## **ART. 60 - Esclusioni (ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione)**

Sono esclusi i danni:

- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazioni che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

-i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;

#### **ART. 61 - Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

##### **A) nei casi di danno suscettibile di riparazione:**

- 1) si stima l'importo totale delle spese complessive, compresi i diritti doganali o di dazio, di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

##### **B) nel caso di danno non suscettibili di riparazione:**

- 1) si stima il "Valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in B1), defalcato dell'importo stimato in B2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o apparecchio calcolato come da punto B) (stima B1-B2).



## **ART. 62 - Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori**

Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente copertura assicurativa tutti gli Enti della medesima tipologia di quelli descritti in Polizza, la Società di impegna ad assicurare detti enti dal momento delle consegna e/o dell'installazione, senza obbligo di denuncia immediata.

La Società di impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene presta fino ad un massimo del 130 % (centotrentaprocento) della somma assicurata.

Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 130 % (centotrentaprocento).

Entro 150 (centocinquanta) giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale., l'Assicurato si impegna ad aggiornare il valore degli enti preesistenti; in caso di inadempienza la validità della presente Clausola si intenderà temporaneamente sospesa fino a quanto l'Assicurato non ottemperi a quanto indicato in precedenza.

In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.

La suddetta regolazione verrà effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 30% (trentaprocento) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa.

Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, verrà calcolato in base al 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo in corso per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

<p style="text-align: center;"><b>GARANZIE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA SEZIONE III ELETTRONICA</b></p>
--

- ART. 63 – Supporti di dati e ricostruzione archivi
- ART. 64 – Maggiori costi
- ART. 65 – Apparecchi ad impiego mobile
- ART. 66 – Spese di demolizione e sgombero
- ART. 67 – Conduttori esterni
- ART. 68 – Lavoro straordinario
- ART. 69 – Trasporti aerei e diversi
- ART. 70 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di ordinaria manutenzione
- ART. 71 - Immediata riparazione
- ART. 72 – Telelavoro

## **GARANZIE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA SEZIONE III ELETTRONICA**

### **ART. 63 - Supporti di dati e ricostruzione archivi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede od altri supporti di dati in genere, inclusi i programmi in licenza d'uso, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.

In caso di danno la Società indennizza i costi, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Cod. Civ.).

### **ART. 64 - Maggiori costi**

A) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dell'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- 1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi;
- 4) lavoro straordinario, notturno e festivo

B) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;

- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato.

C) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.).

#### **ART. 65 - Apparecchi ad impiego mobile**

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego e/o uso mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo e in qualsiasi ora, compreso lo spostamento a mano, entro il territorio dell'Europa geografica.

#### **ART. 66 - Spese di demolizione e sgombero**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro fino alla concorrenza di Euro 260.000,00 per sinistro.

#### **ART. 67 - Conduttori esterni**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alla spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

#### **ART. 68 - Lavoro straordinario**

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **ART. 69 - Trasporti aerei e diversi**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **ART. 70 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di ordinaria manutenzione**

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione.

#### **ART. 71 - Immediata riparazione**

A parziale deroga delle norme della presente sezione è facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

#### **ART. 72 - Telelavoro**

La garanzia è estesa alle postazioni di lavoro e alle attrezzature tecniche, elettriche ed elettroniche che l'Ente – nell'ambito dell'organizzazione del “telelavoro” - fornisce ai prestatori di lavoro per lo svolgimento delle attività presso le proprie abitazioni.

<p><b>CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE IV</b> <b>GARANZIA DI RESPONSABILITÀ'</b></p>
--

ART. 73 – Ricorso Terzi  
ART. 74 - Ricorso Locatari  
ART. 75 - Rischio Locativo

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE IV  
GARANZIA DI RESPONSABILITÀ'**

**ART. 73 - RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che la Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando la Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della Contraente o dell'Assicurato.

La Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

#### **ART. 74 - RICORSO LOCATARI**

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati descritto in polizza, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **ART. 75 - RISCHIO LOCATIVO**

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le Condizioni Generali, Particolari, Speciali nonchè dattiloscritte e derogatorie di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza al "patrimonio immobiliare" tenuto in locazione dall'assicurato.

Il massimale stabilito di cui alla Part. 15) si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

La presente garanzia si intende operativa riguardo agli immobili di ciascuna ubicazione, locati all'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati.



<b>CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA</b>
---

- ART. 76 - Onorari periti
- ART. 77 - Onorari ingegneri, architetti e professionisti
- ART. 78 - Buona fede
- ART. 79 - Cose di proprietà di terzi/e Assicurazione per conto di chi spetta
- ART. 80 - Beni presso terzi
- ART. 81 - Operazioni peritali
- ART. 82 - Liquidazione separata per partita
- ART. 83 - Denuncia circostanziata dei sinistri
- ART. 84 - Anticipo indennizzi
- ART. 85 - Rinuncia alla rivalsa
- ART. 86 - Locali non gestiti dall'Assicurato
- ART. 87- Modifiche e variazioni
- ART. 88 - Conservazione tracce e residui del sinistro
- ART. 89 - Compensazione fra partite
- ART. 90 - Enti non diversamente indicati
- ART. 91 - Chiusura istruttoria - Pagamento indennizzo
- ART. 92 - Beni in leasing e/o noleggio
- ART. 93 - Danni precedenti
- ART. 94 - Interpretazione del contratto
- ART. 95 - Riduzione delle somme assicurate
- ART. 96 - Denuncia circostanziata dei sinistri
- ART. 97 - Deroga alla regola proporzionale
- ART. 98 - Stima accettata per oggetti d'arte e preziosi

<b>CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA</b>
---

**ART.76 - Onorari periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

**ART.77 - Onorari ingegneri, architetti e professionisti**

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

**ART.78 - Buona fede**

L'omissione da parte della Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

**ART.79 - Cose di proprietà di terzi/Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

**ART.80- Beni presso terzi**

Si prende atto tra le parti che gli enti assicurati alle Part. Patrimonio Mobiliare e Patrimonio Mobiliare CSAC, si intendono assicurati anche quando si trovano presso terzi in locazione, comodato, uso, conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento spostamento o per altri scopi similari, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

Resta convenuti che per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore al limite di quanto previsto al "Prospetto Limiti di indennizzo"

**ART.81 - Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

**ART.82 - Liquidazione separata per partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.14) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 14) per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **ART.83 - Denuncia circostanziata dei sinistri**

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 7) delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte della Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

#### **ART.84 - Anticipo indennizzi**

La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

#### **ART.85**

##### **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori, clienti, collaboratori in genere, Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti Pubblici in genere.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi

titolo, salvo il caso di dolo, purché, l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**ART. 86 - Locali non gestiti dall'Assicurato**

Si conviene tra le parti che, limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, la presente polizza, non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.

**ART. 87 - Modifiche e variazioni**

E' facoltà del Contraente di variare e modificare il complesso del Patrimonio Immobiliare e del Patrimonio Mobiliare aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati (in deroga alle C.G.A.) senza che il Contraente sia obbligato a darne avviso alla Società.

**ART. 88- Conservazione tracce e residui del sinistro**

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che:

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

**ART. 89 - Compensazione fra partite**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione parziale), qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione, é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

**ART. 90 Enti non diversamente indicati**

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto/area di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "PATRIMONIO MOBILIARE" (Definizioni).

#### **ART. 91 - Chiusura istruttoria Pagamento indennizzo**

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro fidejussioni di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza.

#### **ART.92- Beni in leasing e/o noleggio**

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing e/o noleggio" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti dell'indennizzo valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

#### **ART. 93 - Danni precedenti**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo quinquennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come

motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

**ART.94- Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente o all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**ART.95 – Riduzione delle somme assicurate**

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate.

La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

**ART.96 – Denuncia circostanziata dei sinistri**

A parziale modifica dell'art. 7) d) delle Norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

**ART.97 Deroga alla regola proporzionale**

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora

tale limite del 20%, dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 C.C., rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

**ART.98 – Stima accettata per oggetti d'arte e preziosi**

Relativamente a quadri, dipinti, arazzi, tappeti, sculture e altri oggetti d'arte e preziosi in genere e quant'altro previsto alla part. 3) Patrimonio Mobiliare CSAC, in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti dalle Condizioni Generali stesse, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.